



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Determinazione N. 2110 / 2016

Responsabile del procedimento: MATTARA LORENZA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AGENZIA VIAGGIO E TURISMO 4M, VENEZIA, A SEGUITO MODIFICA TITOLARITA'.

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"* e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2), nello specifico alla Città metropolitana (art. 3) e che al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti (art 8 comma 1);

visti:

- i. il d.lgs 267/2000, in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. la legge n. 241/1990, che detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- iii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, in particolare gli articoli 28 e 29 comma 5 in base ai quali, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, dove compatibili, i regolamenti previsti dalle vigenti norme;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della ex Provincia, in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
- v. l'atto n. 1 del 03/02/2016 del Sindaco metropolitano che approva il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il Programma della trasparenza per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190.

vi. il decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20 protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio Turismo tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

vista la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 n. 33 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*”, ancora in vigore nelle more del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 51 comma 3 lett. c) della L.r. 11 del 14/06/2013 “*Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto*” per quanto attiene alla disciplina delle agenzie di viaggio e turistico e specificatamente l'art. 67 comma 2, dispone che ogni variazione relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione a seguito accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi;

visto che:

- i. con delibera del Consiglio metropolitano n. 5 del 28 aprile 2016 - immediatamente eseguibile –sono stati approvati il *bilancio di previsione 2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016)*
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 7 giugno 2016, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance per l'anno 2016 con il quale è stato assegnato a questo servizio l'*Obiettivo Miss. 07; attività 01.02 Gestione L.R. turismo; sottoattività: 04 gestione agenzie di viaggio;*
- iii. le deliberazioni della Giunta provinciale n. 15 del 25/02/2014 e n. 78 del 11/07/2014, che approvano l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed indicano:
 - l'unità operativa Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
 - la d.ssa Lorenza Mattara quale responsabile del procedimento
 - il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

ricevuta l'istanza acquisita al protocollo n. 25804 del 25/03/2016, con la quale la sig.ra Pepoli Caterina (Cf [Omissis..]), nata il [Omissis..] a [Omissis..] legale rappresentante della società Venice Tours srl (P.Iva [Omissis..] chiede di ottenere una nuova autorizzazione per l'agenzia di viaggio e turistico denominata *4M*, sita in Castello 4191 Venezia, a seguito di affitto di ramo d'azienda;

dato atto che il responsabile del procedimento, con nota protocollo n. 28251 del 04/04/2016, ai sensi dell'art. 7 della legge. 241/1990, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento, con l'indicazione dei tempi del procedimento di 90 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge;

preso atto dell'istruttoria favorevole del servizio Turismo in data 19/07/2016 relativamente a tale documentazione e alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa regionale in ordina a:

- le verifiche di onorabilità previste dall'art. 65, comma 2, lett. a) della Lr 33/2002 tra cui quella in materia di carichi pendenti acquisita al n. 41953 di protocollo del 03/06/2016;
- copia registrata del contratto di affitto di ramo d'azienda tra la società 4M srl e la società Venice Tours srl n. rep 154527 racc. 20516 del 08.03.2016 ;
- visura camera della società Venice Tours srl
- l'assicurazione per responsabilità professionale ex art 71 Lr 33/2002, che prevede la copertura assicurativa a capo della nuova titolarità acquisita al n. 63910 del 19/07/2016;
- la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 66, comma 2, punto b), con la quale viene assicurata la prestazione di Pepoli Caterina, regolarmente iscritta all'albo della Città metropolitana di Venezia al n. 288, quale direttore tecnico a favore dell'agenzia di viaggio in parola;
- la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 65 e 66 della Lr 33/2002, che con la modifica in parola non vengono a mancare;

verificato che per presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e il dovere di astensione;

dato atto che per il procedimento si è concluso nel termine di giorni 10, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città

determina

1. di autorizzare la sig.ra Pepoli Caterina (Cf [Omissis..]), nata il [Omissis..] a [Omissis..] legale rappresentante della società Venice Tours srl (P.Iva [Omissis..] all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio denominata 4M, sita in sita in Castello 4191, Venezia con la direzione tecnica della stessa Pepoli Caterina, regolarmente iscritta all'albo della Città metropolitana di Venezia al n. 288 in virtù e alle condizioni di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda n. rep 154527 racc. 20516 del 08.03.2016 sottoscritto con la società 4M srl (P.Iva [Omissis..]);
2. che qualora sorgessero casi di omonimia o similitudine della denominazione provvisoriamente autorizzata, la stessa deve essere tempestivamente sostituita e/o modificata;
3. che la presente sostituisce l'autorizzazione n. 1492/2015 protocollo n. 44204 del 25/02/2015 cui si chiede la restituzione;
4. che l'agenzia in oggetto, dovrà rispettare le disposizioni vigenti in materia e le seguenti prescrizioni:
 - a) nei locali dell'agenzia sono assolutamente vietate attività diverse da quelle stabilite dall'art. 63 della Lr 33/2002;
 - b) gli automezzi impiegati devono essere efficienti e dotati di idonea copertura assicurativa;
 - c) l'autorizzazione è valida per un anno dalla data del rilascio, alla scadenza si intende tacitamente e automaticamente rinnovata;
 - d) l'autorizzazione è valida in virtù della valenza del contratto di affitto di ramo d'azienda, tra la società 4M srl e la Venice Tours srl, di durata di un anno, prorogabile automaticamente di anno in anno, nelle more dell'omologazione della procedura di concordato preventivo ex art 160 e 186 bis R.D. 267 del 16/03/1942 con l'impegno irrevocabile all'acquisto del ramo d'azienda;
 - e) l'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, per abuso da parte del titolare, se i presupposti in materia di agibilità dell'immobile o di onorabilità della titolarità vengono a mancare;
 - f) di trasmettere annualmente alla Città metropolitana di Venezia copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio di assicurazione della Responsabilità Civile contro Terzi.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), del Veneto entro 60 giorni ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GLORIA VIDALI

atto firmato digitalmente